

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926 , n. 1923

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione.

(026U1923)

Vigente al : 10-6-2024

TITOLO I.

Imposizione dei divieti, loro attuazione e facoltà di derogazione.

Capo I.

Norme generali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni delle tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e di esportazione ad esso allegate;

Visti i Regi decreti 6 agosto 1914, n. 790, e 13 novembre 1914, n. 1232, convertiti in legge 17 febbraio 1918, n. 242;

Visti i decreti Luogotenenziali 7 dicembre 1916, n. 1727; 9 settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, n. 132; il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296; i Regi decreti 4 maggio 1920, nn. 565 e 587,

convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e coordinare, nonché di integrare le disposizioni legislative in materia dei divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È vietata l'importazione e la esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle A e B, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.

Art. 2

I divieti di esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi, dovranno attuarsi con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Le eventuali modificazioni alla tabella A saranno ugualmente disposte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

Art. 3

Le disposizioni con le quali vengono stabiliti i divieti non sono applicabili alle deroghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali.

Art. 4

Speciali permessi in deroga ai divieti potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze.

Sulle domande di deroga ai divieti e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, le Amministrazioni interessate e, per quanto riguarda i divieti di importazione, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

Capo II.

Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti.

Art. 5

La importazione delle merci comprese nella tabella A potrà continuare ad effettuarsi, in deroga al divieto, col mezzo di pacchi postali, salvo le eccezioni indicate nella stessa tabella. **((8))**

AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio D.L. 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1932, n. 387, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le merci che s'importano col mezzo di pacchi postali, è data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura, di revocare la deroga al divieto consentita dall'articolo 5 del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923".

Capo III.

Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.

Art. 6

La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Agli effetti delle disposizioni sui divieti di esportazione è considerata come esportazione anche la spedizione in circolazione.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le norme di cui sopra, saranno considerate come esportate in frode al divieto.

Art. 7

È permesso l'imbarco per provviste di bordo delle merci colpite da divieto di esportazione, purché le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

Art. 8

Nei casi di deroghe ai divieti di esportazione, autorizzate dal Ministro per le finanze per merci destinate ad essere reimportate dopo aver subito all'estero una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione di temporanea esportazione alla condizione che, a garanzia della reintroduzione delle merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da esportare temporaneamente.

((Nei casi di deroghe ai divieti di importazione, autorizzate dal Ministro per le finanze, per merci destinate ad essere riesportate dopo aver subito nel Regno una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione della temporanea importazione alla condizione che, a garanzia della riesportazione delle merci, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da importare temporaneamente)).

Capo IV.

Spedizioni per le Colonie italiane.

Art. 9

I divieti di esportazione non sono applicabili alle merci che vengono spedite nelle Colonie italiane, eccezione fatta per i cereali ed il bestiame bovino, la cui spedizione nelle Colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle colonie.

Capo V.

Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione.

Art. 10

Le merci di vietata esportazione dal Regno arrivate in un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia, o manchi di destinazione certa, non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando si tratti di partite dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione, o di un ente pubblico, o comunque acquistate per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti dei divieti di esportazione è considerata come tale la riesportazione da deposito e quella a scarico di bolletta di temporanea importazione.

È tuttavia consentita la rispedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che siano introdotte in depositi franchi, in attesa di definitiva destinazione.

Il Ministro per le finanze potrà sospendere la riesportazione dai depositi franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in Paese deficienza in confronto dei bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle norme sui divieti di esportazione l'entrata nei depositi franchi, o in altri magazzini retti a regime di depositi franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

Titolo II.

Infrazioni e pene.

Capo I.

Infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione.

Art. 11

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5000, oltre la confisca delle merci. **((12))**

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente è punito

secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".

Ha inoltre disposto (con l'art. 100, commi 1 e 2) che "1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie".

Capo II.

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione.

Art. 12

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4,

sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

Titolo III.

Disposizioni finali.

Art. 14

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 15

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Belluzzo - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.

Atti del Governo, registro 254, foglio 115. - Coop

Tabella A.

Merci di vietata importazione.

Uva fresca.

Vino e vermut.

Cognac e liquori.

Pizzi, tulli e tessuti ricamati: di cotone, di lana, di lino e di seta.

Tappeti di lana, esclusi i tappeti orientali.

Fucili, pistole e rivoltelle (1).

Prodotti esplosivi.

Vetture automobili.

Zolfo. **((12))**

Lavori di vetro e di cristallo (esclusi quelli arrotati solo sull'orlo e sul fondo, i tubi per lumi a gas e a petrolio, i globi per lampade elettriche e ad incandescenza, le vetrerie per uso di laboratorio e le ottiche per fari e fanali).

Mobili di legno e loro parti, con sculture, incrostazioni, intagli, intarsi, ornamenti di metallo (esclusi i tavoli e coperchi per macchine da cucire ed i supporti e piedistalli per casseforti).

Cornici di legno e liste di legno per cornici.

Profumerie e saponi profumati.

Lavori di carta e di cartone (esclusi i rulli forati per autopiani, le buste da fettare foderate, i sacchetti di carta, i lavori di cartone per calzature, i lavori di carta e di cartone per applicazioni ed usi industriali).

Lavori e gioielli di argento, di platino e d'oro (1).

Lavori di avorio, di corallo, di madreperla, di tartaruga, di corna (escluse le impugnature da ombrelli).

Pianoforti ed autopiani.

Cappelli da donna, guarniti.

Ventagli.

Fiori finti.

Piume da ornamento, lavorate.

Mercerie (escluse le scatole di colori con pennelli e piattini, lo sparterie e trecce per cappelli, le impugnature ed i bastoni per ombrelli, le misure metriche snodate, le puntine da disegno, i crocifissi e le medagliette religiose, i rapporti di metallo comune per mobili, le macchinette per registratori di corrispondenza ed i macinini da caffè).

Balocchi e bambole (escluse le teste per bambole).

Capelli lavorati.

Pellicole cinematografiche impressionate (1).

(L'importazione della farina di frumento, dei dolci e della pasticceria, compresi i biscotti, è regolata dalle disposizioni emanate in base al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448).

(1) La importazione mediante pacchi postali è subordinata a permesso da rilasciare dal Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

Volpi.

TABELLA B.

Merci di vietata esportazione.

Asini stalloni.

Bovini.

Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione annua di n. 20,000 bovini da macello, determinando, d'accordo col Ministero dell'economia nazionale, durante quale periodo verso quali Paesi ed attraverso quali dogane tale esportazione dovrà effettuarsi, e sospendendo la esportazione medesima ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle necessità dell'approvvigionamento carneo del Paese.

Frumento.

Il divieto avrà effetto fino al 30 giugno 1927. (2)

Riso con lolla. (1)

Tabacchi in foglia ad eccezione delle partite scortate da autorizzazione delle Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Cascami di canapa e di lino, escluse le stoppe.

Stracci di canapa compresi gli avanzi di cordami, per macero, non catramati, anche sfilacciati.

Minerali di ferro, escluse le piriti.

Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, comprese le limature e torniture, le scorie e le scaglie.

Rottami di rame, di ottone, di bronzo e di altre leghe contenenti rame in prevalenza (escluse le limature, le torniture e le ceneri).

Rottami di stagno e ceneri di stagno e di zinco.

Traversine di quercia-rovere, di quercia-farnia, di cerro e di faggio, per ferrovie.

Legname di noce, rozzo, o sgrossato, o squadrato, o segato per il lungo, escluso quello in fogli per impiallacciare.

Ossa greggie, ed avanzi della loro lavorazione.

Pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche, o marinate.

Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione, in deroga al divieto, di quintali 200,000 annui di pelli di buoi e vacche e di quintali 32.000 (1) di pelli di vitello. La ripartizione di detti contingenti per Paesi di destinazione sarà fatta dal detto Ministero, d'accordo con quello dell'economia nazionale. (3) (4) (5) (6)

Avena.

(11)

(1) Il contingente per le pelli di vitello è fissato, per l'anno 1926, in quintali 47,000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

Volpi.

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 20 febbraio 1927, n. 221, convertito senza modificazioni dalla L. 5 febbraio 1928, n. 254, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di esportazione per il riso con lolla è soppresso".

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1034, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1338, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di esportazione del frumento è mantenuto fino al 30 giugno 1928".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 12 agosto 1927, n. 1557, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1928, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contingente per il quale il Ministero delle finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di vitello, stabilito in quintali 32,000 annui dalla nota alla voce «Pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate» portata dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, viene aumentato, per l'anno 1927, di quintali 18,000".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2908,

ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il Contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire l'esportazione delle pelli grezze di buoi e vacche, stabilito in quintali 200.000 annui dalla nota alla voce «pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche, o marinate» portata dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1927, di quintali 68.100.

Il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, stabilito, dalla nota predetta in quintali 32.000 annui, ed aumentato di quintali 18.000 per il 1927, col R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, viene ulteriormente aumentato, per l'anno 1927, di quintali 9.600".

AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 3 agosto 1928, n. 1827, convertito senza modificazioni dalla L. 3 gennaio 1929, n. 50, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di buoi e vacche, stabilito in quintali 200.000 dalla nota alla voce «pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate», portata dalla tabella B) annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1928, di quintali 100.000.

Il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitelli, stabilito dalla nota predetta in quintali 32.000, viene aumentato, per l'anno 1928; di quintali 28.000".

AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 26 luglio 1929, n. 1444, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1930, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire la esportazione delle pelli grezze di vitelli, stabilito in quintali 32.000 (trentaduemila) dalla nota alla voce «pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate» portata dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1929, di quintali 20.000 (ventimila)".

AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 19 agosto 1932, n. 1118, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1889, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia è soppresso".

AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 30 ottobre 1936 (in G.U. 02/11/1936, n. 254) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alle merci indicate nella tabella B «Merci di vietata esportazione» annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aggiunta la seguente: Num. della tariffa doganale: ex 936

Merce: Pellette e caglioli di abbacchio e di capretto".

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 marzo 1968, n. 411 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunità economica europea [...] è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498".